

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 settembre 2024, n. 716

**Attuazione dell'articolo 25 della Nuova Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio approvata con DGR 875/2022: approvazione dell'atto di regolamentazione tra la Regione Lazio e la società COTRAL S.p.a. affidataria di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggetta ad obbligo di servizio pubblico.**

**OGGETTO:** Attuazione dell'articolo 25 della Nuova Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio approvata con DGR 875/2022: approvazione dell'atto di regolamentazione tra la Regione Lazio e la società COTRAL S.p.a. affidataria di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggetta ad obbligo di servizio pubblico.

### LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti Demanio e Patrimonio;
- VISTO lo Statuto e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lettera f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire *“gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione”*;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23: *“Legge di stabilità regionale 2024”*;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale*, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 14 febbraio 2024 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 24 aprile 2024 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*”;
- VISTO l’articolo 12 paragrafo 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE;
- VISTO l’articolo 17 paragrafo 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE;
- VISTO l’articolo 3 lett. e) dell’allegato al nuovo Codice dei contratti pubblici che nel definire la nozione di “*in house*” dispone che per affidamento in house si intende “l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1 lettera c) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12 paragrafo 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17 paragrafo 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE....”;
- RICHIAMATA con riferimento alle società che operano in materia di trasporto pubblico locale la normativa europea, statale e regionale di seguito indicata:
- gli articoli 14 e 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – già Trattato che istituisce la Comunità Europea - come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 relativi ai servizi di interesse generale (SIG) e di interesse economico generali (SIEG);
  - l’articolo 2 comma 1, lett. c) del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che nel fornire la definizione di servizio pubblico locale dispone che per i servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi

pubblici locali di rilevanza economica debbono intendersi i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, ritengano necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire, l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

- il regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modifiche;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 in materia di separazione contabile nei bilanci delle attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2019, n. 347 (Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario) con il quale sono state individuate le ferrovie isolate, tra le quali, le linee "Roma – Ostia" e "Roma - Civita Castellana –Viterbo" di interesse regionale;

#### RICHIAMATE

altresì:

- la Circolare della Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione del Tesoro – Direzione VIII, ID n. 3590107 del 9 settembre 2019, recante la "*Direttiva sulla separazione contabile*", adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche;
- le deliberazioni regolatorie emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

#### ATTESO

che l'articolo 147 *quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive

modifiche, di seguito TUEL, ha individuato tra gli strumenti e le metodologie di controllo interno volti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il controllo sulle società partecipate non quotate;

ATTESO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al Rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2013, ha indicato l'articolo 147 *quater* del TUEL quale norma guida in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche in generale;

ATTESO che in materia di controllo analogo l'ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ha elencato nelle Linee guida n. 7, adottate con delibera n. 951/2017, varie forme di controllo "ex ante", "contestuale" ed "ex post" sull'attività e gli atti della società in house, avvertendo dell'esigenza che vi sia una disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico;

ATTESO che, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione e delle metodologie di controllo interno delineate dall'articolo 147 *quater* del TUEL, con la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875 (Nuova Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*), è stata regolata in modo organico l'azione di controllo della Regione Lazio sulle società partecipate, anche al fine di presidiare il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 4 agosto 2022, recante: "*Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche sono "*società a controllo pubblico*" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, così come descritto nell'articolo 2359 del codice civile, tenuto conto che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del d. lgs. 175/2016 sono "*società in house*" le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo

congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto;

- TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del d. lgs. 175/2016 ha fornito la definizione di controllo analogo come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”*;
- TENUTO CONTO che il medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. 175/2016 ha fornito, altresì, la definizione di controllo analogo congiunto, ovvero *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- CONSIDERATO che l'esercizio del controllo analogo comporta un monitoraggio continuo sull'attività delle società controllate, di tipo giuridico, contabile, gestionale e sulla qualità dei servizi erogati;
- DATO ATTO che l'articolo 25 della Nuova Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, approvata con deliberazione di Giunta regionale del 18 ottobre 2022, n. 875 dispone:
- al comma 1: *“La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società in house, adotta uno specifico atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la singola società “in house” ai fini dell'esercizio del controllo analogo”*;
  - al comma 2 *“L'atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le società controllate affidatarie di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggette ad obbligo di servizio pubblico tiene conto delle procedure e delle regole particolari a cui devono attenersi le società sottoposte alle norme e/o alla vigilanza delle autorità di regolazione”*;
- CONSIDERATO che COTRAL è società *in house* providing a totale partecipazione pubblica, che svolge il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e quello ferroviario sulle linee ex concesse Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo nel territorio della Regione Lazio, soggetta al controllo analogo della Regione Lazio, come previsto agli artt. 23 e 24 dello Statuto societario, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei

confronti dell'amministrazione socia ed opera esclusivamente nel territorio regionale;

**TENUTO CONTO** che con l'articolo 12 della Legge di stabilità regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, in ragione dell'esigenza di garantire senza soluzione di continuità un servizio pubblico essenziale quale è quello ferroviario svolto sulle due linee ex concesse sopra richiamate, è stato autorizzato l'affidamento in house providing a COTRAL della gestione del servizio di trasporto e ad ASTRAL della gestione delle infrastrutture, prevedendo il subentro ad ATAC a partire dal 1° luglio 2022, previa acquisizione da parte delle due Società regionali dei rami d'azienda di ATAC;

**DATO ATTO** che nel rispetto della normativa sopra richiamata e della regolamentazione prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART):

- con deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 15 febbraio 2022, è stato approvato l'affidamento in concessione alla Società COTRAL S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali "Roma – Lido di Ostia" e "Roma – Civita Castellana – Viterbo" a decorrere dalla data di subentro fissata al 1° luglio 2022;
- con deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2022, n. 1252 è stato affidato il servizio di TPL automobilistico extraurbano alla società COTRAL S.p.A. e approvato lo schema del nuovo contratto di servizio per la durata di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- con deliberazioni di Giunta regionale del 14 marzo 2024 n. 166, del 21 marzo 2024 n. 169 e del 8 agosto 2024, n. 621, nel rispetto dei contratti di servizio approvati con le deliberazioni di Giunta sopra riportate si è provveduto ad aggiornare i piani economici finanziari riferiti alla gestione del servizio di trasporto ferroviario sulle linee ex concesse Roma - Lido di Ostia e Roma Civita – Castellana - Viterbo e del servizio di gestione del trasporto pubblico extraurbano;

**RITENUTO** in attuazione dell'articolo 25 della Nuova Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvata con deliberazione di Giunta regionale del 18 ottobre 2022, n. 875, di approvare l'atto di regolamentazione tra la Regione e la società COTRAL S.p.a. affidataria di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggetta ad obbligo di servizio pubblico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di dare indirizzo agli organi amministrativi della società controllata COTRAL S.p.A. di conformarsi agli indirizzi impartiti dalla presente direttiva, assicurando la tempestiva adozione delle misure ivi indicate;

**RITENUTO** di invitare gli organi di controllo della società controllata a vigilare sull'osservanza degli adempimenti derivanti dalla presente direttiva;

**ATTESO** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse, che si richiamano integralmente,

1. di adottare l'atto di regolamentazione tra la Regione e la società COTRAL affidataria di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggetta ad obbligo di servizio pubblico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare indirizzo agli organi amministrativi della società COTRAL di conformarsi agli indirizzi impartiti dalla presente direttiva;
3. di invitare gli organi di controllo della società COTRAL a vigilare sull'osservanza degli adempimenti derivanti dalla presente direttiva, segnalando eventuali inadempimenti;
4. di stabilire che con l'approvazione del presente Atto di regolamentazione si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni aventi contenuto incompatibile.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione



**Atto di regolamentazione tra la Regione Lazio e la società Cotral  
S.p.a. affidataria di servizi pubblici locali di interesse economico  
generale soggetta ad obbligo di servizio pubblico.**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **Principi generali**

**Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**Art. 2 - Definizioni**

**Art. 3 - Obblighi di contabilità regolatoria per il servizio di trasporto pubblico passeggeri su strada e ferroviario**

### **TITOLO II**

#### **Controllo analogo**

**Art. 4 - Modalità di esercizio del controllo analogo.**

### **SEZIONE I**

#### **Controllo preventivo**

**Art. 5 - Atti sottoposti a controllo preventivo.**

**Art. 6 - Contratti di servizio.**

**Art. 7 - Documenti di programmazione aziendale.**

**Art. 8 - Piano industriale o business plain.**

**Art. 9 - Il piano gestionale annuale.**

**Art. 10 - Obiettivi annuali e pluriennali di contenimento della spesa del personale e di funzionamento.**

**Art. 11 - Altri obblighi informativi.**

### **SEZIONE II**

#### **Controllo concomitante**

**Art. 12 - Controllo concomitante sulla qualità dei servizi.**

**Art. 13 - Monitoraggio degli equilibri economico-finanziari**

**Art. 14 - Controlli ispettivi**

### **SEZIONE III**

#### **Controllo successivo**

**Art. 15 - Atti soggetti a controllo successivo**

**Art. 16 - Partecipazione**

**Art. 17 - Segnalazioni di criticità**

**Art. 18 - Sistema informativo di monitoraggio.**

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

**Art. 19 - Attuazione.**

**Art. 20 - Revoca.**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dalla Direzione competente in materia di mobilità e trasporti nei confronti della società Cotral S.p.A. secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i e D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i.) e dalle linee guida ANAC n. 7 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto”.

2. Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità del controllo da parte della Regione dei servizi espletati dalla società in forza di obblighi di servizio pubblico, tenuto anche conto della Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvata con deliberazione di Giunta regionale del 18 ottobre 2022, n. 875 e s.mm.ii.

3. Le specifiche finalità connesse alle predette attività di controllo consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione di servizi di interesse generale ed economico generale a rilevanza economica ai principi costituzionali, legislativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria dei cittadini utenti della collettività di riferimento, nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale.

4. A tal fine, la fissazione di obiettivi gestionali, di contenimento dei costi, di efficienza ed efficacia, nonché il loro monitoraggio da parte della Regione anche ai fini delle verifiche da effettuarsi ai sensi della Direttiva sul controllo analogo, avvengono con le modalità, le tempistiche, i contenuti e le procedure previsti dal Contratto di servizio e dai suoi allegati ed assolvono integralmente alle predette finalità.

#### **Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Ente affidante (EA): la Direzione Regionale competente in materia di trasporti e mobilità in qualità di soggetto giuridico regolatore e responsabile delle attività di

controllo, vigilanza e monitoraggio in materia di servizi di trasporto di competenza regionale;

- b) Gestore del servizio (GS): la società Cotral S.p.A. nei confronti della quale l'ente affidante esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente;
- c) PEF: il piano economico finanziario di ciascun contratto di servizio approvato
- d) OSP: obblighi di servizio pubblico;
- e) KPI (Key Performance indicator): indicatore chiave di prestazione;
- f) controllo analogo: complesso di attività e procedure in grado di garantire all'ente un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

### **Art. 3**

*( Obblighi di contabilità regolatoria per il servizio di trasporto pubblico passeggeri su strada e ferroviario.)*

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Misura 12 e 13 della delibera ART 154/2019 e s.mm.ii la società adotta un sistema di contabilità regolatoria e separata per il trasporto pubblico locale passeggeri su strada e per quello ferroviario.

## **TITOLO II CONTROLLO ANALOGO**

### **Art. 4**

*(Modalità di esercizio del controllo analogo)*

1. I controlli sulla società cui è preposta la Direzione competente in materia di trasporto e mobilità sono svolti:

a) in via preventiva (ex ante): attraverso la verifica preventiva della coerenza degli atti e documenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive della Regione Lazio;

b) concomitante: mediante il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico – finanziari;

c) successivo: attraverso l'analisi dei Bilanci e della documentazione a corredo, nonché delle relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale, finalizzate

all'approvazione dei Bilanci stessi, l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e la definizione dei relativi correttivi da adottare, il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati.

## **SEZIONE I**

### **Controllo preventivo**

#### **Art. 5**

*(Atti sottoposti a controllo preventivo)*

1. Il controllo preventivo è esercitato attraverso il nulla osta rilasciato dall'ente affidante.
2. Prima dell'adozione di uno degli atti riferiti all'approvazione dei documenti di cui al comma 3 e agli articoli successivi, il Gestore deve richiedere all'ente affidante il nulla osta, corredando la richiesta con la documentazione necessaria ad ogni opportuna e completa valutazione. Fino al rilascio del nulla osta da parte dell'ente affidante, il Gestore non può adottare gli atti di cui al terzo comma.
3. Sono soggetti a controllo preventivo:
  - a) il piano industriale o business plan pluriennale;
  - b) il piano gestionale annuale;
  - c) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda, nonché, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti (società, consorzi, fondazioni, associazioni, ecc.);
  - d) la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere ed importo con soggetti terzi, tra cui contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing in costruendo e leasing finanziario, nonché in ordine a qualunque altra operazione qualificabile come indebitamento ai sensi della vigente disciplina normativa dell'Unione europea e statale;
  - e) il piano degli acquisti di beni e servizi e lavori;
  - f) proposte di modifica dello Statuto del Gestore e dei patti parasociali che incidono sull'esercizio del controllo analogo;
  - g) adozione di azioni straordinarie, quali liquidazione, fusione, scissione, ovvero la creazione di join venture e/o di partnership industriali che determinino la creazione di nuovi enti di diritto privato aventi personalità giuridica;

h) l'istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

4. Con riferimento alle proposte deliberative per le quali, ai sensi dell'art 17 comma 2 del vigente Statuto, l'Organo Amministrativo (CdA) è obbligato a richiedere la autorizzazione della Assemblea dei Soci, il Nulla Osta della Direzione regionale che attende al controllo analogo si intende autorizzativo del successivo corso assembleare della relativa deliberazione.

#### **Art. 6**

*(Contratti di servizio)*

1. La disciplina dei rapporti tra l'ente affidante e la società per la produzione dei servizi pubblici locali è regolata da Contratti di servizio e dei piani economici finanziari redatti, nel rispetto della normativa prevista e dalle disposizioni dell'Autorità di regolazione che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.

#### **Art. 7**

*(Documenti di programmazione aziendale)*

1. Sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del DEFR, articolo 16 della Direttiva approvata con deliberazione di Giunta regionale 875/2022 e s.mm.ii., ed in coerenza con i PEF approvati riferiti ai contratti di servizio vigenti la società predispone:

- a) un piano industriale o business plain;
- b) un piano gestionale annuale.

#### **Art. 8**

*(Piano industriale o business plain)*

1. Il piano industriale di durata almeno triennale illustra gli investimenti con indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, le linee di sviluppo delle attività, nonché tutti gli interventi che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale.

2. Il piano industriale deve essere trasmesso all'EA almeno 10 giorni prima dell'approvazione in Consiglio di amministrazione;

3. Sul piano industriale l'ente affidante rilascia nulla osta preventivo, autorizzativo del successivo corso assembleare della deliberazione, verificando in merito alla propria competenza la rispondenza della proposta del piano industriale agli indirizzi forniti dalla Giunta

nel DEFR, la coerenza interna del documento a quelli di programmazione della Regione, nonché la sostenibilità economica finanziaria di quanto rappresentato. Resta ferma la verifica ed il monitoraggio degli obiettivi da effettuarsi nelle forme e con le modalità di cui all'art. 1.

4 Il nulla osta preventivo di cui al comma 3 viene trasmesso anche alla struttura competente in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio e alla Direzione competente in materia di politiche retributive di spesa del personale.

### **Art. 9**

#### *(Il piano gestionale annuale)*

1. Il piano gestionale annuale è presentato dalla società entro il 30 novembre ed illustra gli obiettivi e le scelte che si intendono perseguire e presenta i seguenti contenuti:

a) il budget annuale riferito all'anno successivo formulato sia complessivamente sia per singola linea di attività afferenti i contratti di servizio affidati nel rispetto delle disposizioni previste in materia di separazione contabile di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

b) Il programma degli investimenti, con l'indicazione delle fonti di finanziamento ripartito anche per singolo affidamento;

c) il piano assunzionale, comprensivo delle assunzioni obbligatorie ex legge 68/99, nonché le politiche di gestione, di remunerazione e di spesa del personale, nel rispetto degli accordi sindacali aziendali nel rispetto delle norme vigenti ed in coerenza con le previsioni ed i fabbisogni di produzione del contratto di servizio;

d) gli obiettivi degli amministratori esecutivi con riferimento alla parte variabile, ove prevista;

2. L'ente affidante rilascia nulla osta preventivo verificando in merito alla propria competenza la rispondenza della proposta del piano gestionale annuale agli indirizzi forniti dalla Giunta nel DEFR, la coerenza interna del documento a quelli di programmazione della Regione, nonché la sostenibilità economica finanziaria di quanto rappresentato.

3. Entro 30 giorni dell'avvenuta approvazione dal Consiglio di Amministrazione dei documenti di cui al comma 1 l'ente affidante, acquisito il parere preventivo della struttura competente in materia di politiche retributive del personale presenta l'approvazione in Giunta del piano gestionale.

4. Il termine di cui al comma 1 può, previa richiesta motivata sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere posticipato di ulteriori 30 giorni.



**Art. 10**

*(Obiettivi annuali e pluriennali di contenimento della spesa del personale e di funzionamento)*

1. Sulla base dei documenti di programmazione approvati dalla società e degli obiettivi strategici contenuti nel DEFR, l'ente affidante, nel rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta in attuazione dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, tenuto anche conto della specifica disciplina prevista per le società sottoposte alle norme e/o alla vigilanza delle autorità di regolazione, entro 30 giorni dall'approvazione del PGA di cui all'articolo 9 adotta apposito atto dirigenziale in cui, sulla base dei contratti di servizio, approvati vengono riportati gli obiettivi in termini di:

a) per il trasporto pubblico ferroviario il set di KPI quali quantitativi disciplinati dall'ente affidante nel contratto di servizio per l'esercizio in corso, definiti in coerenza con la delibera 120/2018 dell'ART in cui venga data evidenza delle assumpion per la costruzione della stima dei valori presenti nel PEF;

b) per il trasporto pubblico su strada il set di KPI quali quantitativi disciplinati dall'ente affidante nel contratto di servizio per l'esercizio in corso, in cui venga data evidenza delle assumpion per la costruzione della stima dei valori presenti nel PEF;

c) il risultato netto previsto per l'anno successivo dai PEF dei singoli Contratti di Servizio e il limite di spesa riferito al personale sulla base del Piano Industriale approvato con deliberazione di Giunta regionale;

2. La rendicontazione di cui ai punti precedenti deve essere aggiornata nell'apposita sezione dedicata nella relazione di cui all'articolo 19, comma 4 della Direttiva 875/2022 e ss.mm.ii.

**Art. 11**

*(Altri obblighi informativi)*

1. Il Gestore deve rispettare i seguenti obblighi informativi

a) trasmissione all'ente affidante, contestualmente alla comunicazione ai consiglieri, degli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dei relativi verbali, o stralci di essi, entro 5 giorni dalla loro approvazione o mediante il caricamento della documentazione su un apposito sistema informativo documentale indicato dall'ente affidante;

b) il Presidente del Collegio Sindacale della società è obbligato alla tempestiva segnalazione all'ente affidante di eventuali irregolarità o illegittimità relative alla gestione amministrativa e/o finanziaria;

c) trasmissione all'ente affidante, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, di una Relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta, contenente le analisi sugli eventuali aspetti di rilievo in merito ai servizi di trasporto affidati;

d) trasmissione all'ente affidante di reports e dei documenti di rendicontazione previsti dal contratto di servizio;

e) relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sul bilancio della Regione Lazio, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;

f) trasmissione all'ente affidante delle proposte di modifica dello Statuto e dei patti parasociali che non incidono sul regime di gestione del servizio, né sull'esercizio del controllo analogo;

g) trasmissione all'ente affidante dello schema o progetto di bilancio, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

i) trasmissione all'ente affidante dei risultati delle indagini di Customer Satisfaction.

2. Anche al di fuori dell'elenco di cui al comma precedente, l'ente affidante può esercitare il diritto di accesso agli atti e alla documentazione in possesso del Gestore, o richiederne la trasmissione.

## **SEZIONE II**

### **Controllo concomitante**

#### **Art. 12**

*(Controllo concomitante sulla qualità dei servizi)*

1. Il controllo concomitante sulla qualità di servizi, si sostanzia nel monitoraggio, degli adempimenti e dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei Contratti di servizio che sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte dell'ente affidante con modalità previste nei singoli contratti al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati in termini di efficacia ed efficienza del servizio svolto.

2. Per la trasmissione dei report previsti nei singoli contratti di servizio, l'ente affidante può avvalersi di un apposito gestionale documentale, su cui il gestore è tenuto a caricare tutta la documentazione richiesta nel rispetto delle scadenze previste dai singoli contratti.

3. Anche al di fuori dello specifico elenco degli obblighi posti a carico del gestore di trasmissione dei report e della documentazione elencata nei contratti di servizio, l'ente affidante può esercitare il diritto di accesso agli atti e alla documentazione in possesso del Gestore, o richiederne la trasmissione.

#### **Art. 13**

##### *(Monitoraggio degli equilibri economico-finanziari)*

1. Il monitoraggio degli equilibri economico-finanziari è garantito attraverso modalità finalizzate ad accertare, sotto il profilo economico, gli scostamenti rispetto al budget, nonché a controllare, sotto il profilo finanziario, l'andamento dei flussi di cassa aziendali.

2. La Società trasmette all'Amministrazione, con modalità e tempistica stabilite dalle strutture preposte, le situazioni contabili infrannuali, ferma restando la facoltà, da parte della competente struttura regionale di richiedere, in ogni momento, le informazioni e i dati ritenuti rilevanti ai fini del controllo analogo.

#### **Art. 14**

##### *(Controlli ispettivi)*

1. Per le verifiche della qualità dei servizi di cui al presente regolamento è prevista sulla base delle disposizioni contenute nei singoli contratti la possibilità dell'ente affidante di effettuare apposite verifiche ispettive.

### **SEZIONE III**

#### **Controllo successivo**

#### **Art. 15**

##### *(Atti soggetti a controllo successivo)*

1. Il Gestore trasmette all'ente affidante, il Bilancio approvato dall'Organo Amministrativo insieme alle relazioni dell'Organo di Controllo societario e del Revisore Legale secondo le tempistiche previste dal Codice civile. Inoltre, trasmette all'EA, entro cinque giorni dall'adozione, i seguenti atti soggetti a controllo successivo:

- a) individuazione, assegnazione e aggiornamento delle funzioni dirigenziali;
- b) adozione e modifica della Carta dei Servizi, secondo le modalità definite nel Contratto di Servizio;

c) ogni atto già sottoposto a controllo preventivo, per la cui finalizzazione e/o stipula siano intervenute modifiche sostanziali.

2. Entro i successivi cinque giorni dal ricevimento degli atti, l'ente affidante può sollevare osservazioni, indicazioni e direttive vincolanti al Gestore; in tal caso il Gestore è tenuto a riformulare l'atto e a ritrasmetterlo secondo le prescrizioni del presente articolo. Fino allo scadere del termine di cui al presente comma, l'efficacia degli atti adottati dal Gestore è sospesa.

3. Qualora l'ente affidante non sollevi osservazioni, indicazioni o direttive entro il termine indicato dal secondo comma, l'atto acquisisce piena efficacia. Se, entro il termine indicato dal secondo comma del presente articolo, l'ente affidante richiede chiarimenti o ulteriore documentazione, il predetto termine è interrotto, con decorrenza di un nuovo termine dal ricevimento dei chiarimenti o della documentazione richiesta.

#### **Art. 16**

##### *(Partecipazione)*

1. L'ente affidante può partecipare, anche attraverso un proprio delegato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Gestore.

2. L'ente affidante o il suo delegato può prendere la parola e rilasciare dichiarazioni a verbale sulle tematiche inerenti i servizi di trasporto erogati, le modalità di gestione e gli aspetti qualitativi e quantitativi del servizio, ma in nessun caso gode del diritto di voto.

#### **Art. 17**

##### *(Segnalazioni di criticità)*

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, le strutture competenti per materia chiedono all'organo amministrativo l'adozione di idonee azioni correttive, monitorandone la realizzazione.

2. La stessa struttura segnala, prontamente, agli Organi di Governo della Regione Lazio, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio, dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.

**Art. 18**

*(Sistema informativo di monitoraggio)*

1. In conformità ai principi di informatizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi l'ente affidante si dota, per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, di un Sistema informativo integrato e disciplina attraverso apposite direttive organizzative le modalità di funzionamento ed i criteri di accesso.

2. L'omesso, parziale, inesatto o tardivo inserimento di informazioni da parte della società costituiscono elemento di valutazione ai fini del riconoscimento delle indennità degli amministratori esecutivi

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 19**

*(Attuazione)*

1. Cotral, laddove necessario, adegua lo Statuto, i regolamenti interni, le prassi e le procedure adottati alla presente disciplina.

**Art. 20**

*(Revoca)*

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni aventi contenuto incompatibile.